



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO

E

DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento la decisione su di essi e' rimessa al Presidente.

ART. 2 Diffusione

Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario comunale, al Sindaco ed ai consiglieri neo eletti, nonche' agli assessori non consiglieri ed ai revisori del conti all'atto della loro nomina.

CAPO I ADUNANZE

Art. 3 Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potra' essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata la bandiera della repubblica.

Art. 4 Sessioni

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 5 Convocazione

Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta del consiglio neo-eletto, il Consiglio comunale e' convocato dal Presidente.

La convocazione e' fatta mediante avvisi scritti.

Il Presidente e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 6 Convocazione d'urgenza

Il Consiglio comunale puo' essere convocato d'urgenza quando cio' risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 7 Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Presidente il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

La sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo deve essere iscritta all'ordine del giorno con precedenza assoluta.

La decisione del Presidente di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente e' sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Art. 8 Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori non consiglieri tramite il messo comunale; l'avviso e' altresì comunicato ai revisori dei conti, al Prefetto e al Comitato Regionale di Controllo.

I consiglieri e gli assessori non consiglieri che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo

comunale.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, e luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.

L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta.

Art. 9 Pubblicita'

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione a cura del Segretario comunale.

Art. 10 Deposito e consultazione degli atti Rilascio copie

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

In ogni caso nessuna proposta puo' essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei consiglieri.

Il Sindaco gli assessori, i consiglieri e i revisori dei conti hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art. 11 Informazione ai consiglieri

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente ai quali, nell'ambito delle rispettive e competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Capo II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12 Assessori non consiglieri e revisori dei conti

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire

nella discussione relativa.

I revisori dei conti possono essere invitati dal Presidente ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni.

Art. 13 Numero legale

Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri salvo che la legge non disponga diversamente.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese all'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio con devono computarsi i consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14 Apertura di seduta-Mancanza del numero legale

La seduta viene dichiarata aperta dal Presidente appena sia presente il numero legale dei consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente stesso.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

I Consiglieri che accedono alla sala dell'adunanza dopo l'appello o che si allontanano dalla stessa prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

Nel corso dello svolgimento della seduta il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto dal Segretario comunale o da un componente del Consiglio stesso.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata di cinque o dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei presenti al momento dello scioglimento.

Art. 15

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, pero', l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione e' rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

Art. 16

Pubblicita' delle sedute-Sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono pubbliche: sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualita' delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto al verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai consiglieri, al Segretario ed al Vice Segretario, gli assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

Art. 17

Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalita' preliminari, il Presidente puo' fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignita' dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini:

Art. 18

Comportamento dei consiglieri

I consiglieri, di norma parlano dal proprio seggio.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento interventi per un richiamo al regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Presidente puo' espellere un consigliere dall'aula; se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il consigliere puo' dare spiegazioni, in seguito alla quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nel comportamento

irregolare, il Presidente gli interdice la parola.

Nell'ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente puo' sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 19

Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Nessuna persona estranea puo' avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio potra' essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, puo' ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione della autorita' di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta e' sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente puo' nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovra' essere riconvocato a domicilio.

Art. 20

Presidenza

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, e' presieduto dal Sindaco; in sua assenza o in caso di impedimento, la presidenza spetta al Vice Sindaco, nel caso in cui il Vice-Sindaco non sia anche Consigliere, nel caso in cui questi, anche se consigliere sia assente, il Consiglio sara' presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 21

Scrutatori

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 22

Attribuzione del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facolta' di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno puo' essere modificato su proposta del Presidente o di un consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta

di modifica e' messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno puo' essere sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente e' inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarita' delle discussioni e delle deliberazioni; ha facolta' di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente puo' invitare nella sala i revisori dei conti ed i funzionari comunali perche' relazionino o diano informazione e puo' altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

Art. 23

Ordine della seduta

Non e' ammessa la trattazione di argomenti che non figurano all'ordine del giorno.

Il Presidente, l'assessore o il consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

La proposta di deliberazione, nel caso siano apportati, nel corso della discussione, emendamenti o modifiche, viene rinviata, per l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, ad altra seduta.

Art. 24

Norme per la discussione

La parola e' concessa ai consiglieri per turno.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) puo' parlare due volte; gli altri consiglieri una sola volta salvo diverse valutazioni del Presidente.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti.

Ciascun consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi

contenuti nel piu' breve tempo possibile.

Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore puo' appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide senza discussione, a maggioranza di votanti.

Art. 25

Emendamenti

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.

L'emendamento e' la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento e' l'emendamento di un emendamento gia' presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva e' invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

Art. 27

Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, puo' dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pure essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto.

Cio' puo' avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art. 28

Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, non puo' essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non puo' superare i cinque minuti.

Art. 29

Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tale dichiarazioni e di cinque minuti.

Art. 30

Obbligo di astensione

I consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

Art. 31

Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Capo III

INTERROGAZIONI, ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO E MOZIONI

Art. 32

Norme comuni

Al fine di spletare la loro funzione, i consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno, il diritto di presentare interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune o la collettività amministrata.

Art. 33

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro il 10 giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco o l'assessore competente può dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispone degli elementi necessari; in caso contrario, ne prende atto e si riserva di dare o risposta scritta

entro 30 giorni, ovvero orale nella successiva seduta consiliare.

Art. 34

Svolgimento delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento dell'interrogazione non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti.

Visto il parere del Presidente. Alla risposta del Sindaco o dell'assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di 5 minuti.

Art. 35

Istanza di sindacato ispettivo

L'istanza di sindacato ispettivo consiste in una richiesta scritta al Sindaco di svolgimento di una ispezione su una questione attinente l'attività del Comune.

L'istanza deve essere formulata in modo chiaro e presentata almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.

Nel corso della seduta il consigliere legge il testo dell'istanza, illustrandola brevemente; il Sindaco o l'assessore delegato, salvo il caso in cui ritenga di dover respingere l'istanza, dandone motivazione, illustra le modalità e l'esito dell'ispezione svolta ovvero si riserva di farlo in una prossima seduta consiliare in relazione alla eventuale complessità dell'attività ispettiva richiesta.

Il consigliere istante, in ogni caso, ha diritto di dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni contenendo la replica nel limite dei cinque minuti.

La trattazione delle istanze avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative alle interrogazioni.

Art. 36

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

Può contenere la richiesta di un dibattito politico amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 37

Forme di votazione

I consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 38

Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede o palline.

Lo spoglio delle schede ed il conteggio delle palline e' fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno scrutatore e sono conservate agli atti.

Art. 39

Esito della votazione

Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parita' dei voti la proposta s'intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente non si puo' procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non puo', nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori cui compete anche verificare la regolarita' della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti e' superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato e la validita' della votazione su'di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente puo' concedere solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un'altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

CAPO V VERBALI

ART. 40
Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale;

Nei verbali devono essere:

- indicati: l'anno, il mese, il giorno, il luogo della riunione e le modalita' osservate per la convocazione;

- riportati: il testo dalla proposta di deliberazione con l'indicazione dei pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e le decisioni adottate, indicando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti: - i punti principali della discussione sulla proposta con indicazione dei Consiglieri intervenuti nella stessa e con eventuale sintesi degli intervenuti, se ritenuti necessari per la maggiore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

Nei verbali deve essere indicato se la seduta sia stata pubblica o segreta e se la votazione sia avvenuta per scrutinio palese o segreto; devono altresì essere riportati i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione sui singoli argomenti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti o che hanno votato contro.

Per la compilazione dei verbali il Segretario e' coadiuvato dal vice segretario o da altri impiegati della segreteria.

I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

Art: 41
Dichiarazione a verbale

Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facolta' di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

I consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio,

Eventuali ingiurie; calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 42
Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 43
I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario

Art. 44
Esclusione del segretario comunale

Quando il Segretario comunale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del vice segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi

componenti a svolgere le funzioni di segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice segretario.

Art. 45

Approvazione dei verbali

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono. I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal quinto giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali s'intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 46

Rettifica dei verbali

Il consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non e' ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni.

Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 47

Deposito dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nella segreteria a cura del Segretario comunale.

Capo VI

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 48

Gruppi consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola un gruppo consiliare.

Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui e' stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri nel caso pero' che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, o che

tale situazione si verifichi successivamente, al consigliere stesso e' riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo; in mancanza sara' considerato tale il consigliere del gruppo piu' anziano d'eta'.

Puo' essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da consiglieri receduti da altri gruppi.

Art. 49

Costituzioni delle commissioni consiliari

Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono, di norma alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

Il Consiglio puo' altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art. 50

Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

Le commissioni sono nominate su proposta del Presidente, sentiti i capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente.

Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte, di norma, dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'amministrazione o loro delegati.

Il Sindaco e gli assessori, ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Il Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione puo' farsi sostituire da altro consigliere del suo stesso gruppo dandone preventivo avviso al Presidente della commissione.

Alle commissioni possono far parte esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capo-gruppo interessato.

Art. 51

Compiti e funzioni

Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un piu' approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio comunale.

A tale effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificamente:

- possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, societa', istituzioni ed altre forme associative cui il Comune e' interessato;
- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza; esprimono pareri non vincolanti.

Art. 52

Adunanze delle commissioni

Le commissioni consiliari sono convocate, sentito il Sindaco dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Della convocazione e' data notizia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della meta' dei componenti.

Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualita' delle persone stesse.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 53

Verbali

Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione seduta stante; copia degli stessi e' trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 54

Commissioni d'indagine

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' istituire al proprio interno, Commissione d'indagine sull'attivita' della Amministrazione.

La deliberazione istitutiva deve determinare l'oggetto e i limiti dell'indagine, i poteri della commissione, nonche' il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

Le commissioni eleggono, al proprio interno, nella prima riunione un Presidente ed un Vice-presidente.

Alle commissioni d'indagine non e' opponibile, da parte dei dipendenti comunali, il segreto d'ufficio.

Per quanto non previsto o non disciplinato con la deliberazione istitutiva, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

Art55


Entrata in vigore

Il presente regolamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sara' divenuta esecutiva.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.4.1996 e 26.6.1996
con atto n. 27 - 61.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.7.1996
al 19.7.1996.....;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del 30.7.1996 n.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 01.8.1996 al 15.8.1996
per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri
luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il 16.8.1996

Data 17.8.1996



Il Segretario Comunale